



CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA

PROTEZIONE CIVILE

Determinazione N. 3039 / 2016

Responsabile del procedimento: MASSIMO GATTOLIN

Oggetto: DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER L'ACQUISIZIONE, MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO, DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE CARRELLI ELEVATORI, DELL'IMPORTO COMPLESSIVO DI 1464 EURO.

Il dirigente

Visti:

- i. il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*", in particolare l'articolo 107 che definisce le funzioni e le responsabilità dei dirigenti;
- ii. l'art. 28 dello Statuto della Città metropolitana di Venezia, approvato con deliberazione della conferenza dei sindaci n. 1 del 20 gennaio 2016, che disciplina le modalità di esercizio delle competenze dirigenziali;
- iii. il regolamento degli uffici e dei servizi, in particolare l'art. 24, che individua il ruolo e le funzioni dei dirigenti e l'art. 25, comma 1, lett. a), punto a4, che tra i compiti del dirigente indica l'impegno delle spese e l'accertamento delle entrate riferiti alla struttura cui è preposto;
- iv. il decreto presidenziale n. 2010/99/8 prot. n. 57509 del 23.09.2010 relativo all'attribuzione dell'incarico dirigenziale del Servizio Protezione Civile;

considerato che l'art. 23, comma 1-ter, introdotto dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, di conversione del decreto-legge 24 giugno 2014 n. 90, ha stabilito che la Città metropolitana di Venezia subentra alla Provincia omonima, con gli effetti successivi di cui all'art. 1, comma 16, della legge 7 aprile 2014, n. 56, dalla data di insediamento del consiglio metropolitano, avvenuto il 31 agosto 2015;

considerato altresì che:

- a. l'art. 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56:
 - i. al comma 16, tra l'altro, stabilisce che le città metropolitane, subentrando alle province omonime, ne esercitano le funzioni;
 - ii. al comma 10 prescrive che lo statuto metropolitano, nel rispetto delle norme della stessa legge 7 aprile 2014, n. 56, stabilisce le norme fondamentali dell'organizzazione dell'ente, ivi comprese le attribuzioni degli organi nonché le articolazioni delle loro competenze;
 - iii. al comma 50, stabilisce che alle città metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al testo unico (decreto-legislativo 18 agosto 2000, n. 267, «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali») nonché le

norme di cui all'art. 4 della legge 5 giugno 2003, n. 131, «Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3»;

- b. la legge regionale 29 ottobre 2015, n. 19, ad oggetto «Disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative provinciali»:
- i. all'art. 2, comma 1, dispone che: «1. Le province, quali enti di area vasta, oltre alle funzioni fondamentali di cui all'articolo 1, comma 85, della legge 7 aprile 2014, n. 56, continuano ad esercitare le funzioni già conferite dalla Regione alla data di entrata in vigore della presente legge nonché le attività di polizia provinciale correlate alle funzioni non fondamentali conferite dalla Regione»;
 - ii. all'art. 3, comma 2, dispone che «2. Alla Città metropolitana di Venezia sono attribuite le funzioni non fondamentali confermate in capo alle province dall'art. 2»;
 - iii. all'art. 8, comma 1, dispone che: «1. Al fine di garantire la piena continuità dei servizi erogati, la Città metropolitana di Venezia e le Province, fino all'operatività della nuova organizzazione, continuano ad esercitare le funzioni svolte secondo le disposizioni previgenti»;

preso atto quindi che:

- i. la Città Metropolitana di Venezia deve continuare a svolgere le competenze istituzionali in materia di protezione civile, attribuite alle Province dal D.Lgs. 267/00 e dal D.Lgs. 112/98, nonché dalla specifica normativa regionale;
- ii. in virtù di tali norme, ad essa compete la predisposizione di strutture tecnico-amministrative, di mezzi, di attrezzature e di risorse per concorrere alle attività di protezione civile e per esercitare la funzione di coordinamento in caso di emergenze di rilevanza provinciale;
- iii. tale funzione di coordinamento, espressamente attribuita dalla Regione alle Province con L.R. 11/2001, si configura come attività istituzionale obbligatoria e si esplica, tra l'altro, dotandosi di materiali e mezzi atti a fronteggiare le emergenze di rilevanza provinciale;
- iv. per tale scopo il Servizio Protezione Civile si è dotato di numerose attrezzature, così da costituire la colonna mobile provinciale pronta all'intervento in caso di emergenza, attrezzature che sono depositate presso il magazzino di Marcon tra cui alcuni carrelli elevatori per la movimentazione di materiali di varia natura;

visti:

- i. il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, “Attuazione delle direttive n. 2014/23/UE e 2014/24/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” e, in particolare, il titolo I della parte II, relativo ai contratti sotto soglia;
il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, recante il regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice dei contratti;
l’art 32 del d.lgs. 50/2016, secondo cui prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
- ii. l’art 192 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale stabilisce che la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione a contrattare, indicante il fine, l’oggetto, la forma e le clausole ritenute essenziali del contratto che si intende stipulare, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base;
- iii. l'articolo 151, comma 4, sull'esecutività delle determinazioni che comportano impegni di spesa e gli articoli 183 e 191, sulle modalità di assunzione degli impegni di spesa del

decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 - Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

- iv. l'art. 41 del regolamento provinciale dei contratti che disciplina l'oggetto ed i limiti di spesa delle acquisizioni in economia;

rilevato che è necessario garantire nel tempo la permanenza dei requisiti di sicurezza dei carrelli elevatori presenti nel magazzino di protezione civile di Marcon, in quanto trattasi di attrezzature di sollevamento e trasporto (comunemente denominati muletti) che possono costituire un rilevante fattore di rischio per la sicurezza di chi li impiega, fortemente influenzato dal loro stato manutentivo;

dato atto che ai sensi dell'art. 71 "Obblighi del datore di lavoro" commi 4 e 8 del D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro il datore di lavoro deve prendere le misure necessarie affinché le attrezzature di lavoro siano oggetto di idonea manutenzione e, che per far questo, è necessario garantire un sistema continuativo di manutenzione e controlli periodici;

dato atto che le attrezzature da sottoporre a detti controlli sono le seguenti:

- carrello elevatore frontale elettrico Hyster mod. J3.20 XM
- carrello elevatore manuale/elettrico Armani mod. Master Light 105/29
- multifunzione CastGroup miniloader PIXY 41T;

visto che è prossima la scadenza del contratto annuale con l'attuale ditta manutentrice (15/11/2016) e che, pertanto, si pone la necessità di procedere ad un nuovo affidamento al fine di assicurare la continuazione del servizio e garantire conseguentemente le indispensabili condizioni di sicurezza;

preso atto che l'importo stimato per le necessarie manutenzioni ammonta a € 1.200,00 Iva esclusa;

visto il Regolamento provinciale per la disciplina dei contratti ed, in particolare, l'art. 42, comma 2, che prevede il ricorso all'affidamento diretto, da parte del responsabile del procedimento, per servizi e forniture di importo inferiore a ventimila euro nel rispetto del principio di rotazione;

considerato che ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs. 50/2016 l'affidamento di servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 euro può avvenire mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato;

visto l'art. 26 co. 3 della L. 488/99 e s.m.i. con il quale si istituisce per le Pubbliche Amministrazioni il sistema di acquisto mediante adesione a Convenzioni stipulate da CONSIP spa;

visto l'art. 1 comma 450 della L. 296/2006, così come modificato dall'art. 1 comma 502 della L. 208/2015, che prevede l'obbligo, anche per gli Enti Locali, di effettuare gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro e di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario mediante ricorso al Mercato elettronico della P.A. (MEPA) di CONSIP, ovvero ad altri mercati elettronici;

dato atto che ai sensi dell'art. 1 comma 1 del D.L. 95/2012 i contratti stipulati in violazione dell'art. 26 comma 3 della L. 488/1999 ed i contratti stipulati in violazione degli obblighi di approvvigionarsi attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione da CONSIP sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa;

atteso che in considerazione di quanto sopra è stata esperita la seguente attività istruttoria:

- si è visionata la piattaforma CONSIP al link www.acquistinretepa.it e nello specifico la sezione “Convenzioni attive” e dalla disanima dell’elenco Convenzioni è risultato che non sono attive Convenzioni Consip di cui all’art. 26 comma 1 della L. 488/99 e s.m.i. aventi ad oggetto servizi uguali o comparabili con quelli oggetto del presente provvedimento;
- si è visionata la piattaforma MEPA al link www.acquistinretepa.it e nello specifico “Mercato Elettronico” e dalla disanima dei bandi attivi MEPA è risultato che non sono presenti nella piattaforma MEPA bandi che contengano prodotti ovvero metaprodotto riconducibili al servizio manutenzione e revisione carrelli elevatori o servizi uguali o comparabili agli stessi;

viste le linee guida ANAC, in corso di approvazione, relative alle procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria le quali stabiliscono che l’affidamento di servizi e forniture secondo le procedure semplificate deve avvenire nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità nonché del principio di rotazione, enunciati dall’art. 30 del D.Lgs. 50/2016;

preso atto che le medesime linee guida ANAC prevedono che la stazione appaltante, al fine di assicurare il rispetto dei suddetti principi, svolga, ove lo ritenga necessario, una preliminare indagine esplorativa del mercato;

stabilito, quindi, di effettuare un’indagine di mercato, volta ad un elenco di potenziali affidatari individuati attraverso la pubblicazione di un avviso di manifestazione di interesse, acquisendo da essi i preventivi da sottoporre a valutazione comparativa;

visto che il ricorso all’affidamento diretto si ritiene soddisfatto dalle seguenti motivazioni:

- a) il principio di economicità è garantito dalla circostanza che la fissazione dell’importo a base della negoziazione è stato determinato sulla base di prezzi di mercato;
- b) il principio dell’efficacia è rispettato, perché l’affidamento avviene per rispondere ad esigenze tecniche dell’amministrazione che, provvedendo a far mantenere i carrelli elevatori, li rende utilizzabili in sicurezza, anche e soprattutto in situazioni di emergenza di protezione civile, a beneficio dell’utenza;
- c) il principio della tempestività è assicurato perché l’acquisizione della prestazione avviene sia nei termini previsti dalla programmazione disposta dal Piano Dettagliato degli Obiettivi sia nei termini di scadenza del precedente contratto di manutenzione;
- d) il principio della correttezza è rispettato consentendo a tutti i soggetti interessati di negoziare con la Città Metropolitana di Venezia, a parità di condizioni;
- e) il principio della libera concorrenza è rispettato, perché con la pubblicazione dell’avviso di manifestazione di interesse per il periodo di 10 giorni, considerato congruo ai fini della sollecitudine propria della procedura che si intende attivare, si apre il mercato a tutti i soggetti interessati a negoziare con la Città Metropolitana di Venezia;
- f) il principio di non discriminazione è garantito sia rispettando il principio di correttezza, sia rispettando il principio della libera concorrenza, sia perché non sono previsti requisiti posti ad escludere particolari categorie di imprese, ma si rispetta, al contrario, anche l’indicazione posta dal d.lgs 50/2016, di aprire il mercato alle piccole e medie imprese;
- g) il principio della trasparenza è garantito sia dal rispetto degli specifici obblighi di pubblicità posti dall’articolo 37 del d.lgs 33/2013 nonché dall’articolo 29 del d.lgs 50/2016;
- h) il principio della proporzionalità è garantito da un sistema di individuazione del contraente snello, che non richiede requisiti eccessivi e documentazione ed oneri eccessivi;
- i) il principio della pubblicità è garantito attraverso la pubblicazione sul profilo del committente dell’avviso a manifestare l’interesse, che allegato sub 1 si approva col presente provvedimento;

visti l'avviso ed il relativo allegato A da cui si evincono chiaramente le attività richieste ed i criteri di selezione determinati dalle capacità tecniche e professionali minime e che qui brevemente si richiamano:

- Attività richieste:

1. n. 4 interventi all'anno (trimestrali) per controllo generale sicurezze antinfortunistiche (forche, catene e gruppi di sollevamento), i cui esiti andranno puntualmente annotati nel libretto d'uso e manutenzione;
2. n. 1 tagliando annuo di manutenzione di ogni componente l'attrezzatura quali dispositivi di segnalazione acustica e luminosa, motori, impianti, organi e comandi, secondo le indicazioni descritte dal costruttore all'inter-no del manuale d'istruzione, con tenuta ed aggiornamento del libretto d'uso e manutenzione;
3. diagnostica della batteria di trazione del carrello Hyster ed eventuale desolfatazione della stessa.

- Capacità tecniche professionali: l'affidatario dovrà disporre di personale con abilitazioni idonee ad effettuare le prestazioni richieste; l'affidatario inoltre dovrà avere effettuato nel triennio antecedente almeno un servizio della stessa natura e di importo pari o superiore a quello indicato;

viste le seguenti principali clausole contrattuali:

- a. fine del contratto: garantire la perfetta funzionalità in sicurezza di alcune attrezzature presenti del magazzino di protezione civile della Città metropolitana;
- b. oggetto del contratto: manutenzione e controlli periodici dei carrelli elevatori presenti del magazzino di protezione civile della Città metropolitana;
- c. corrispettivo: € 1.200,00 iva esclusa da pagarsi in due rate semestrali;
- d. termini entro i quali devono essere effettuate le prestazioni: un anno dalla data di affidamento del servizio;
- e. tempi e modalità di pagamento del corrispettivo: il pagamento dovrà essere effettuato entro 30 giorni dal ricevimento al protocollo dell'Ente della fattura di pagamento;
- f. le prestazioni vengono svolte in comune di Marcon;

dato atto che l'avviso sopra citato non pone in essere alcuna procedura concorsuale, paraconcorsuale, di gara d'appalto o di procedura negoziata, che la Città metropolitana di Venezia non ha alcun obbligo giuridico con gli operatori che abbiano presentato manifestazione d'interesse per l'affidamento in argomento e che, pertanto, si riserva la facoltà di interrompere la procedura in qualsiasi momento;

considerato che l'affidamento all'operatore economico avverrà a seguito della valutazione comparativa dei preventivi di spesa presentati dalle ditte presso cui si sarà svolta l'indagine di mercato;

tenuto conto che, ai sensi dell'art. 95 comma 4 del D.Lgs. 50/2016, si potrà procedere all'aggiudicazione con il criterio del minor prezzo trattandosi di servizi con caratteristiche standardizzate e di elevata ripetitività (controlli periodici e manutenzioni stabilite dal D.Lgs. 81/2008 e verifiche prescritte dal fabbricante nel manuale d'uso e manutenzione);

considerato che il Consiglio metropolitano con deliberazione n. 5 del 28 aprile 2016 - immediatamente eseguibile - ha approvato il bilancio di previsione 2016 e il Documento Unico di Programmazione (D.U.P. 2016);

preso atto che il Piano esecutivo di gestione (PEG) per l'esercizio 2016, approvato con decreto del Sindaco metropolitano n. 24 del 7 giugno 2016 - immediatamente eseguibile, prevede per il Servizio Protezione Civile lo svolgimento delle attività necessarie a rendere efficace il funzionamento del sistema di Protezione Civile tra cui sono certamente da ricomprendere quelle finalizzate a garantire l'impiego delle attrezzature e mezzi in emergenza, in attuazione dell'obiettivo [1] "Gestione delle funzioni e dei compiti del Servizio Protezione Civile" e della Sub-attività [01] [02] "Efficacia del Sistema di PC mediante il coinvolgimento dei suoi attori principali";

dato atto che la relativa spesa di € 1.464,00 verrà finanziata al titolo I capitolo 11080 voce 4557 "prestazioni di servizi in materia di protezione civile" (conto finanziario: U.1.03.02.09.005 "Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature");

ritenuto di individuare nella persona del Dirigente del Servizio Protezione Civile dott. Massimo Gattolin, il Responsabile del procedimento e il Direttore dell'esecuzione del contratto ai sensi dell'art. 272, comma 5 e art. 300, comma 1 del DPR 207/2010 "Regolamento attuativo del Codice dei contratti";

dato atto che:

- i. i soggetti economici cui sono affidati appalti di lavoro o di fornitura o prestazioni di servizi assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010 n. 136 ed, in particolare, sono tenuti a comunicare alla Provincia gli estremi identificativi del conto corrente bancario o postale dedicato, anche non in via esclusiva alle commesse pubbliche, entro 7 giorni dall'accensione, specificando le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso, pena la nullità della determina di aggiudicazione con risoluzione immediata della stessa aggiudicazione;
- ii. per la stessa natura del servizio e per le modalità operative di esecuzione della prestazione non si rende necessario redigere il documento unico dei rischi da interferenze (DUVRI), di cui all'art. 26, comma 3, del d.lgs. n.81/2008, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
- iii. per le suddette stesse ragioni, non sono stati individuati costi relativi alla sicurezza con particolare riferimento a quelli propri connessi allo specifico appalto, ai sensi dell'art. 26, comma 5, del d. lgs. n. 81/2008, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;

acquisito, tramite i servizi telematici dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di Lavori, Servizi e Forniture – Sistema Informativo Monitoraggio Gare SIMOG, il CIG - codice identificativo di gara – n° ZE11B7EC6B per il servizio sopra descritto;

determina

1. di ritenere le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di approvare l'acquisizione del servizio di manutenzione periodica dei carrelli elevatori presenti nel magazzino provinciale di protezione civile per un importo di € 1.200,00 oltre l'Iva al 22%;
3. di dare atto che trattasi di prestazioni non frazionabili necessarie per garantire il rispetto delle disposizioni previste dal D.lgs. 81/08 "Testo unico per la sicurezza sul lavoro", in particolare dall'art. 71 commi 4 e 8;
4. di approvare lo schema di avviso sub 1 ed il relativo Allegato A per la formazione di un elenco di potenziali affidatari da cui acquisire successivamente i preventivi da sottoporre a valutazione comparativa;

5. di individuare il contraente mediante affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36 (contratti sotto soglia) del medesimo D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50, con le motivazioni espresse in premessa;
6. di impegnare la spesa di € 1.464,00, necessaria a far fronte alle obbligazioni derivanti dal presente provvedimento, imputandola al titolo I capitolo 11080 voce 4557 "prestazioni di servizi in materia di protezione civile" (conto finanziario: U.1.03.02.09.005 "Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature".

Si attesta, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del d.lgs n. 267/2000, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa relativa al presente provvedimento

IL DIRIGENTE
MASSIMO GATTOLIN

atto firmato digitalmente

CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA



SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

OGGETTO: DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER L'ACQUISIZIONE, MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO, DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE CARRELLI ELEVATORI, DELL'IMPORTO COMPLESSIVO DI 1464 EURO.

*Ai sensi e per gli effetti dell'art. 151, comma 4, del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, D.Lgs 267/2000, si attesta la copertura finanziaria relativamente alla determinazione con n° settoriale **2016/31/18**.*

ANNO	IMPEGNO	CAPITOLO	ARTICOLO	DESCRIZIONE IMPEGNO	IMPORTO	OBIETTIVO
2016	1489/1	111830	4557 PRESTAZIONI DI SERVIZI IN MATERIA DI PROTEZIONE CIVILE	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER L'ACQUISIZIONE, MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO, DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE CARRELLI ELEVATORI, DELL'IMPORTO COMPLESSIVO DI 1464 EURO.	1.464,00	PRC.01

Il Dirigente del Servizio Finanziario

Matteo Todesco